



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUCCIANO" – BISIGNANO

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado
87043 –Piazza Collina Castello, 5 – Bisignano (CS) – ☎ Ufficio - 0984/951587
Cod. Mecc. **CSIC8AJ00L** – C.F. **98094240789** – **Codice Univoco: UF6QX2** – **Codice IPA**
istsc_csic8aj00l **SITO:** <http://www.icpuciano.edu.it> **E-MAIL:** csic8aj00l@istruzione.it
PEC: csic8aj00l@pec.istruzione.it

I.C.S.-"G. PUCCIANO"-BISIGNANO
Prot. 0005979 del 08/10/2024
II (Uscita)

AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL'ALBO/SITO WEB

=====

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/25; 2025/2026;
2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Nota MIM Prot. N. 38745 del 19 Settembre 2024, che testualmente recita: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre 2024".

VISTA la nota prot. n. 2718 del 23 Settembre 2024 dell'USR Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni:

◇ DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)

◇ LUNEDI' 25 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30);

CONSIDERATO che è necessario procedere con la costituzione del Consiglio d'Istituto quale organo collegiale dell'Istituto Comprensivo "G. Pucciano" di Bisignano;

CONSIDERATA la necessità del rinnovo di tale Organo per l'Istituto;

DECRETA

Sono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto – triennio 2024-2027, nei giorni di Domenica 24 Novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 25 Novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

La consistenza numerica delle componenti elettive è quella di cui all'O.M. 215/91 e successive modificazioni, per le scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto...” è composto da 19 membri così costituiti”:

- N. 8 rappresentanti del personale docente
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- N. 2 rappresentanti del personale ATA

Il Dirigente scolastico è membro di diritto.

Il C.I. è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

TEMPISTICA

degli adempimenti ai sensi dell'OM 215/1991

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni (10/10/2024) il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.

2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (20/10/2024).

3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (30/10/2024). La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.

4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte del primo dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (04/11/2024) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (09/11/2024) antecedente a quello fissato per le votazioni.

7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15:00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste. (09/11/2024)

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.

La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale e riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno (06/11/2024) al 2° giorno (22/11/2024) antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati entro il 14/11/2024.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti).

MODALITA' DI VOTO

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile.

Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

- I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso istituto votano una sola volta presso il seggio unico.

- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori.
- Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^,

II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto, massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente genitori: almeno 20 genitori

- per la componente docenti: almeno 13 docenti

- per la componente ATA: almeno 3

La lista può essere costituita anche da un solo candidato.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.

E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

- Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

- Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

- Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici dal 18° al 2° giorno prima delle elezioni, fuori dall'orario delle lezioni.

A tal fine questa Istituzione Scolastica mette a disposizione l'aula magna "F. Fusca" della sede centrale della sede centrale. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno prima delle elezioni.

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute e ne darà comunicazione.

MODALITA' DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza, 1 preferenza per il personale ATA; va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).
- I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Sarà costituito N. 1 seggio e nello specifico:
 - N. 1 seggio presso la Scuola Secondaria di I Grado sita in via del Salvatore;
- I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
- Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva. Il personale nominato assente dal servizio sarà sostituito dal personale supplente.
- Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
- Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
- Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

- Si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4.. fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
- Si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.
- Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista.

Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI _ RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.

E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

INVITO AL VOTO

Considerata l'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all'ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Talarico

(Firmato digitalmente)